

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE			
N. COGNOME E NOME (SCRIVERE IN STAMPATELLO)	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI È ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI (*)	FIRMA (*)
25			
Documento di identificazione			
26			
Documento di identificazione			
27			
Documento di identificazione			
28			
Documento di identificazione			
29			
Documento di identificazione			
30			
Documento di identificazione			

(*) I dati personali, rilasciati volontariamente dal sottoscrittore del presente modulo di raccolta firme saranno utilizzati al solo fine di adempiere alle operazioni di richiesta di Legge di Iniziativa Popolare ai sensi dell'art. 71 Cost. e della legge n. 352/1970.
 (**) Questa casella sarà riempita dagli uffici del Comune competente.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
 A norma dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. n.445/2000 io sottoscritto
 Nome e Cognome _____ (qualifica o ufficio)
 certifico che le n. _____ () (indicare in cifre e in lettere) firme, apposte in mia
 presenza dai sottoscrittori sopra elencati, identificati da me con il documento segnato a margine di ciascuno e della cui
 identità personale sono certo, sono vere e autentiche.

_____, il _____
 _____ (timbro, firma e qualifica)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE
 Comune di _____
 Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per
 ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.
 _____, il _____
 _____ (o funzionario incaricato) (timbro e firma)

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa 24A02692 annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.120 del 24-05-2024 «Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica.»

VIDIMAZIONE

Spazio riservato all'apposizione del bollo dell'ufficio, della data e della firma (leggibile) da parte del segretario comunale (se vi sono più segretari; quello generale) o del cancelliere capo dirigente la cancelleria (Tribunale o di Corte d'Appello). Art. 7, legge 25 maggio 1970 n. 352 e s.m.i.

S. J. L. Carini, il 20.06.2024

IL SINDACO

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale.

REINTRODUZIONE DELLE PREFERENZE NEI COLLEGI PLURINOMINALI DELLA CAMERA E DEL SENATO

ART. 1. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 361

Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 18-bis il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinomiale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alfabeticamente, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale." b) all'art. 24, comma 1, n. 2, la parola "numero" e le parole "sulle schede di votazione e, sono soppresse." c) all'art. 31, sono apportate le seguenti modifiche: "1) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "A fianco del contrassegno, sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso per candidati compresi nella lista collegata al candidato nel collegio plurinomiale su posti all'interno di tale rettangolo all'ampio. I rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nel collegio plurinomiale sono posti sotto quello del candidato nel collegio plurinomiale su righe orizzontali in bianco. A fianco di ciascuna lista sono inserite due righe orizzontali in bianco per l'espressione di non più di due preferenze, di genere diverso, per candidati compresi nella rispettiva lista. 3) Nel comma 4, le parole "nonché i nomi e i cognomi dei candidati" sono sostituite dalle parole "nella lista". 4) Il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in grassetto la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con l'aggiunta di indicare sino a due preferenze per candidati compresi nella stessa lista, scrivendo il cognome e, in caso di omnia, anche il nome, se viene espressa più di una preferenza, almeno una deve essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere».» d) all'art. 58, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione, senza che sia avvertito da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comune o apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio plurinomiale o della lista del collegio plurinomiale che intende votare, con l'aggiunta di indicare sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicando il cognome e il nome in ogni caso in cui si sia possibile di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono efficaci quelle espresse in precedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze convalidate espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze di alcun tipo riferibili a una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze." e) all'art. 55-bis sono apportate le seguenti modifiche: "1) al comma 1, le parole "a) in alternativa ai candidati" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "di candidati" sono soppresse; 3) all'art. 58 sono apportate le seguenti modifiche: "1) al comma 3 e aggiunto in fine il seguente periodo: "Prende infine nota dei voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinomiale, nei limiti consentiti dal secondo comma dell'art. 58". 2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascun candidato nel collegio plurinomiale, i voti attribuiti a ciascuna lista e i rispettivi voti di preferenza espressi a favore di uno o più candidati nel collegio plurinomiale, nei termini consentiti dal secondo comma dell'art. 58". g) all'art. 71 è apportata la seguente modifica: "1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione a merito dei voti di lista e di preferenza contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e di preferenza rispettivamente espressi nei collegi plurinomiale e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinomiale che siano stati contestati ed assegnati provvisoriamente ovvero non assegnati, e ciò ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale elettorale ai sensi del n. 2) dell'art. 76". h) all'art. 77, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale, tale cifra e data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nella lista collegata al candidato, tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione". 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "1) comunica all'Ufficio centrale elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione". h) all'art. 84 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, le parole finali "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse; 2) il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10. In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze, in caso di parità, prevale il più anziano; 1) al comma 1, le parole "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il soggetto che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinomiale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine delle rispettive preferenze, in caso di parità, prevale il più anziano".

ART. 2. - MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL D. LGS. 20 DICEMBRE 1992 N. 533

Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al Decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. A pena di inammissibilità, in ogni collegio plurinomiale ciascuna lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine alfabeticamente, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, e non può essere superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinomiale. Nel collegio plurinomiale in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato". b) all'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 1, lettera a) la parola "numero" e le parole "sulle schede di votazione e" sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 è soppresso c) all'art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione, senza che sia avvertito da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comune o apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno del candidato del collegio plurinomiale o della lista del collegio plurinomiale che intende votare, con l'aggiunta di indicare sino a due voti di preferenza per candidati della lista prescelta, indicando il cognome e il nome in ogni caso in cui si sia possibile di confusione tra più candidati della stessa lista votata. Se vengono espresse due preferenze, devono essere di genere diverso a pena di inefficacia della seconda preferenza in eccesso di genere. Se vengono espresse più di due preferenze, sono efficaci quelle espresse in precedenza, sempre nel rispetto del limite di genere. Sono valide le preferenze convalidate espresse se si riferiscono a candidati della lista votata, mentre sono inefficaci le preferenze espresse a favore di candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se non risulta segnato il contrassegno di alcuna lista, ma risultano ovunque espresse preferenze di alcun tipo riferibili a una lista, è valido il voto di lista e sono efficaci le preferenze." d) all'art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: "1) alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: "determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale, tale cifra e data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nella lista collegata al candidato, tale cifra è data dalla somma delle preferenze conseguite da ciascun candidato nei collegi compresi nella regione". 3) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "1) comunica all'Ufficio centrale elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di ciascuno dei rispettivi candidati, nonché il totale dei voti validi della regione". 1) al comma 1, le parole finali "secondo l'ordine di presentazione" sono soppresse; 2) il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4. In tutti i casi di cui sopra, viene proclamato eletto il candidato di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive preferenze, in caso di parità, prevale il più anziano; 1) all'art. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il soggetto che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinomiale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine delle rispettive preferenze, in caso di parità, prevale il più anziano".